

BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

BNL PIANOPENSIONE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO

DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO

PENSIONE

(iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5090)

Prodotto EPPI

Le Condizioni generali di Contratto di BNL PIANOPENSIONE (EPPI) sono state redatte in osservanza delle linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI del 6 febbraio 2018.

Mod. T918




CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

PAGINA DI PRESENTAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni generali di Contratto. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo



- box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell'articolo



- box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche



- un  (segnale di avvertenza) per attirare l'attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo

- un  (occhio) per rimandare al contenuto di un'altra sezione del documento

- frasi in **grassetto** per indicare:

- la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare)
- casi di invalidità ed inefficacia del Contratto
- le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste
- limitazione delle garanzie
- oneri a carico del Contraente

Nel "Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati", presente nella Nota informativa Parte II "Le informazioni integrative", sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni generali di Contratto sono indicati con la lettera iniziale maiuscola

Indice

GLOSSARIO.....	3
Art 1 Che Contratto è “BNL PIANOPENSIONE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”? Che prestazioni prevede? Chi può aderire? Come si possono avere informazioni sul Contratto?	6
Art 2 Requisiti del Contraente e del Beneficiario caso morte	6
a) Quali requisiti devono avere il Contraente ed il Beneficiario caso morte perché si possa concludere il Contratto?	6
b) Cosa fare se nel corso della Durata del Contratto si perdono i requisiti descritti al punto a?	7
c) Cosa succede se il Contraente trasferisce la Residenza in uno dei Paesi ad alto rischio?	7
Art 3 I Premi: quando si pagano? A quanto ammontano? Come possono essere versati?	7
Art 4 Conclusione, Decorrenza, Durata, Cessazione, Limiti di età e Dichiarazioni inesatte e/o reticenti e/o omesse	9
a) Quando il Contratto può ritenersi concluso?.....	9
b) Quando si attivano le coperture assicurative?	10
c) Qual è la Durata del Contratto?	10
d) Quando termina il Contratto?	11
e) Sono previsti limiti di Età per il Contraente?.....	11
f) Cosa accade in caso di Dichiarazioni inesatte e reticenti?	11
Art 5 Si può revocare la Proposta?	11
Art 6 A quali Comparti sono collegate le Prestazioni del Contratto?.....	11
a) Dove vengono investiti i Premi?.....	11
b) Profilo Libero: come sono ripartiti i Premi?	11
c) Profilo Garantito: come sono ripartiti i Premi?	12
d) Perché nel Profilo Garantito i Premi sono ripartiti in base alle tabelle A o B?	14
e) È possibile variare l'allocazione dei Premi futuri all'interno dei Profili d'investimento?	14
f) Che caratteristiche ha la Gestione separata collegata al Contratto?	14
g) Che caratteristiche ha il Fondo collegato al Contratto?.....	14
h) La Compagnia può variare le percentuali di ripartizione dei Comparti indicati dalle tabelle A e B?.....	15
i) La Compagnia può variare i Comparti collegati al Contratto?.....	15
Art 7 Come viene calcolato il numero di Quote che vengono attribuite al Contratto per la parte di Premio investita nel Fondo VALORPLUS?	15
Art 8 Si può recedere dal Contratto?	16
Art 9 Qual è il valore della Posizione individuale nella fase di accumulo?.....	17
Art 10 La Rivalutazione: in cosa consiste, a quanto corrisponde il tasso di Rivalutazione, quando si effettua la Rivalutazione e come si rivaluta il capitale?.....	18
a) In cosa consiste la Rivalutazione?	18
b) A quanto corrisponde il tasso di Rivalutazione?	18
c) Quando la Compagnia effettua la Rivalutazione	18
d) A che importo si applica la Rivalutazione?	19
Art 11 Quali sono i Costi che gravano sul Contratto ed a quanto ammontano?.....	19
Art 12 Sono previsti degli sconti?.....	20
Art 13 Prestazione pensionistica complementare principale: cos'è, quando può essere richiesta e con quale periodicità viene pagata? Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento? Come viene determinato l'importo della Rendita annua vitalizia rivalutabile? Come viene rivalutata la Rendita annua vitalizia?	20
a) Cos'è, quando può essere richiesta e con quale periodicità viene pagata?.....	20
b) Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento?	21
c) Come viene determinato l'importo della Rendita annua vitalizia rivalutabile?	21
d) Come viene rivalutata la Rendita annua vitalizia?	21
Art 14 Quali Prestazioni assicurative accessorie offre BNL PianoPensione?.....	22
a) Prestazione assicurativa accessoria per il caso di decesso del Contraente: cos'è ed a quanto ammonta?.....	22
b) Prestazione assicurativa accessoria per il caso di Invalidità permanente: cosa si intende per Invalidità permanente? A Quanto ammonta la Prestazione assicurativa accessoria?	22
c) Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle Prestazioni assicurative accessorie?.....	23
Art 15 Si possono richiedere dei trasferimenti?	24
a) È possibile trasferire una Posizione individuale accumulata presso un'altra forma pensionistica complementare verso BNL PIANOPENSIONE?	24

	b) È possibile trasferire la Posizione individuale accumulata in BNL PIANOPENSIONE verso un'altra forma pensionistica complementare?	24
Art 16	Cosa sono le Anticipazioni? Quando, in che misura e per quali motivi il Contraente può richiedere un'Anticipazione alla Compagnia? Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento? Come avviene il Riproporzionamento?	24
	a) Cosa sono le Anticipazioni?	24
	b) Quando, in che misura e per quali motivi il Contraente può richiedere un'Anticipazione alla Compagnia?.....	24
	c) Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento?	25
	d) Come avviene il Riproporzionamento?.....	25
Art 17	Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA): Cos'è la RITA? In che misura può essere richiesta? L'erogazione di RITA può essere revocata? Quali sono i requisiti per poterla richiedere? Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento?	25
	a) Cos'è la RITA?	26
	b) In che misura può essere richiesta?	26
	c) L'erogazione di RITA può essere revocata?.....	26
	d) Quali sono i requisiti per poter richiedere la RITA?	26
	e) Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento?	26
Art 18	Riscatto totale e parziale	26
	a) A quali condizioni il Contraente può richiedere il Riscatto totale?.....	27
	b) A quali condizioni il Contraente può richiedere il Riscatto parziale?.....	27
	c) Quando il Beneficiario caso morte può richiedere il Riscatto totale?	27
	d) Quale documentazione il Contraente deve presentare per ottenere il pagamento?	27
	e) Quale documentazione il Beneficiario caso morte deve presentare per ottenere il pagamento?.....	28
	f) Che effetti ha la richiesta di Riscatto totale?	28
	g) Qual è il valore di Riscatto totale?	28
	h) Il Riscatto parziale ed il Riproporzionamento	29
	i) Quando la Compagnia paga il valore di Riscatto?	29
Art 19	Operazioni di trasferimento (switch)	29
	a) Cos'è uno switch?.....	29
	b) Come può il Contraente richiedere una operazione di switch alla Compagnia?.....	30
	c) Come viene eseguita una operazione di switch tra i Comparti dalla Compagnia?.....	30
	d) Lo switch tra i Profili di Investimento.....	30
	e) A che data vengono valorizzate le Parti di capitale e le Quote del Fondo da disinvestire e investire nell'ambito di una operazione di switch?	30
	f) Cosa sono gli switch automatici? Quando la Compagnia effettua uno switch automatico?	31
Art 20	Opzioni contrattuali.....	31
Art 21	Come richiedere un pagamento alla Compagnia e quando questo viene eseguito?	31
Art 22	Il Beneficiario caso morte della polizza: come si nomina? Quali sono i diritti del Beneficiario caso morte? Quali requisiti deve avere il Beneficiario caso morte? Il Beneficiario caso morte può essere sostituito?	32
	a) Come si nomina?	32
	b) Quali sono i diritti del Beneficiario caso morte?	32
	c) Quali requisiti deve avere il Beneficiario caso morte?	33
	d) Il Beneficiario caso morte può essere sostituito?	33
Art 23	Prestiti	33
Art 24	Come si può cedere il Contratto?	33
Art 25	È possibile utilizzare il Contratto a garanzia di un debito?.....	33
Art 26	Scambio Automatico di Informazioni tra autorità fiscali: FATCA, AEOI e CRS)	33
Art 27	Quale legge si applica al Contratto? Qual è il Foro Competente in caso di controversia?	34
Art 28	Comunicazioni alla Compagnia	34
Art 29	Protezione dei dati personali.....	34

GLOSSARIO

AEOI (Automatic Exchange Of Information): sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale transfrontaliera e l'evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli Stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli Stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell'ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli Stati appartenenti all'Unione Europea.

Anticipazione: pagamento, da parte della Compagnia al Contraente, di una parte delle somme maturate nel Contratto, mantenendo comunque attiva l'iscrizione a BNL PIANOPENSIONE.

Aventi diritto: per l'esercizio del diritto di revoca, recesso, Riscatto del Contratto, per la richiesta della Prestazione pensionistica complementare principale al compimento del 65° anno di Età, per l'Anticipazione, per la richiesta di erogazione della RITA e per la richiesta della Prestazione accessoria in caso di Invalidità permanente: il Contraente. Per la richiesta della Prestazione accessoria in caso di decesso: il/i Beneficiario/i caso morte.

Beneficiario caso morte: persona fisica o Giuridica designata dal Contraente che riceve la Prestazione prevista dal Contratto quando si verifica il decesso entro il 65° anno di Età del Contraente.

Cliente: il Contraente, i Beneficiari caso morte, i loro rappresentanti, l'eventuale referente terzo ed il Titolare effettivo.

Coefficiente demografico-finanziario: è un numero che moltiplicato per la Posizione individuale maturata determina il valore della Rendita annua. Tale numero è determinato e può variare nel tempo in base alle aspettative di vita della popolazione italiana e all'andamento dei tassi.

Commissione annua di gestione del Fondo VALORPLUS: compenso pagato mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo per remunerare l'attività di gestione del gestore del Fondo stesso. E' calcolata quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo e prelevata ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere è espressa su base annua.

Commissione annua di gestione per la parte investita in Gestione separata: compenso pagato mediante riduzione del tasso di Rendimento annuo della Gestione separata per l'attività di gestione degli attivi da parte della Compagnia.

Compagnia: Società di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

Comparti: Fondo interno assicurativo VALORPLUS e Gestione separata VALORPREVI.

Conclusione del Contratto: il momento che coincide con le ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta.

Condizioni generali di Contratto: insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Consumatore: definito nel Codice del Consumo come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contraente: persona fisica che coincide anche con l'assicurato (definito anche come "Aderente") che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei Premi alla Compagnia.

Contratto: il presente Contratto di assicurazione denominato BNL PIANOPENSIONE (EPPI)

Controvalore delle Quote: prodotto del numero delle Quote per il loro valore unitario.

Costi trattenuti sul Premio: parte dei Premi versati dal Contraente destinata a coprire i costi amministrativi e commerciali della Compagnia.

Data di Decorrenza: primo mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il primo Premio in conto corrente o a quello di versamento del Premio iniziale tramite assegno o in cui avviene in versamento della prima quota di TFR da parte del datore di lavoro.

Data di pensionamento: data a partire dalla quale il Contraente matura i requisiti per la riscossione della pensione secondo la normativa regolante il sistema previdenziale obbligatorio di riferimento, a condizione che possa far valere almeno cinque anni di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Data di Valorizzazione: il primo mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo ad una richiesta di investimento o disinvestimento di Quote del Fondo o di Parti di capitale della Gestione separata.

Decorrenza del Contratto: data dalla quale il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.

Dichiarazioni inesatte o reticenti: dichiarazioni che il Contraente rilascia alla Compagnia che non corrispondono a verità, in modo parziale o totale o risultano incomplete o fuorvianti e tali da non consentire alla Compagnia di effettuare le corrette valutazioni al fine della Conclusione o del mantenimento del Contratto.

Domicilio: luogo in cui un soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari e degli interessi.

Durata contrattuale (o del Contratto): periodo durante il quale il Contratto è efficace.

ESG (Environmental, Social and Governance): criteri per misurare l'impatto ambientale, sociale e di governance delle aziende

Età del Contraente: si determina considerando il numero di anni compiuti dal Contraente alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

F.A.T.C.A.: (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero. L'Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell'Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95).

Fondo (o Fondo interno assicurativo): strumento finanziario espresso in Quote.

Gestione separata: gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i Premi versati dai Contraenti al netto dei Costi. Dal tasso di rendimento ottenuto dalla Gestione separata deriva il tasso di Rivalutazione da attribuire alle Prestazioni.

Invalità permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, di grado superiore a due terzi, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa dovuta a infortunio o malattia, verificatosi dopo la Decorrenza.

Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali: i nominativi delle persone fisiche e/o delle Persone Giuridiche che risultano, tempo per tempo, inseriti nelle liste delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti (OFAC), della Comunità Europea e/o in liste e/o provvedimenti emessi a livello nazionale, nei confronti dei quali non è possibile effettuare alcuna operatività, neppure parzialmente e/o temporaneamente, ovvero sussiste un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Modulo W-9: documento predisposto secondo il modello elaborato dall'autorità fiscale statunitense (IRS) con il quale vengono richiesti al cittadino americano l'indicazione del proprio Tax Identification Number (TIN) ed il rilascio di alcune dichiarazioni relative al proprio status di US Person.

Normativa Antiriciclaggio: la normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/07 e successive modifiche a contrasto dell'utilizzo illecito del sistema bancario, finanziario e assicurativo con capitali che non risultino congrui e/o coerenti e/o siano di (potenziale) dubbia provenienza. Sono previsti obblighi "dichiarativi" a carico dei Clienti - tenuti anche ad aggiornare i dati nel corso del rapporto - e di "identificazione" dei Clienti e di "verifica dell'adeguatezza" delle dichiarazioni stesse, associata ad una valutazione del rischio in materia di antiriciclaggio, da parte degli Intermediari destinatari (tra cui la Compagnia di Assicurazione). La Compagnia di Assicurazione, in particolare, è tenuta ad astenersi dal contrarre e così perfezionare il rapporto assicurativo con il Cliente (ovvero a risolvere il rapporto contrattuale già in essere) nel caso si verifichi (i) una mancata dichiarazione dei dati e delle informazioni da parte del Cliente (cfr. art. 42 del D. Lgs. n. 231/07 anche per mancata dichiarazione dei dati di "titolarità effettiva"); ovvero (ii) il rapporto con il Contraente o la relazione di questi con l'Assicurato e/o il Beneficiario caso morte non risultino congrui e/o coerenti con i dati dichiarati.

Normativa in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo: normativa prevista dal D.Lgs. n.109/07 e successive modifiche e normative collegate, posta a contrastare qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o risorse economiche in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Paesi terzi ad alto rischio: si intende la definizione sub art. 1 lett. bb) di cui al Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, ovvero sia "i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui Ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva" come tempo per tempo aggiornata.

Parte/i di capitale: ogni Premio versato, inizialmente o nel corso del Contratto, destinato all'investimento nella Gestione separata e ogni importo investito nella Gestione separata a seguito di un'operazione di switch e ogni importo trasferito da altra forma pensionistica complementare ed investito nella Gestione separata al netto dei costi. Ai fini del calcolo della Parte di capitale, i Premi versati e gli importi trasferiti sono riproporzionati nel caso in cui siano stati effettuati in precedenza dei Riscatti parziali, delle operazioni di switch e di anticipazione.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il Rendimento della Gestione separata.

Persona Giuridica: ai fini della sottoscrizione del Contratto, si intende il soggetto di diritto distinto dalla persona fisica/individuo, sia esso una Persona giuridica o un soggetto con una diversa forma associativa anche privo di personalità giuridica.

Piano di versamenti: È un programma di versamenti, stabilito alla sottoscrizione del Contratto, che prevede determinati importi e periodicità (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) di pagamento dei Premi da parte del Contraente.

Posizione individuale maturata: somma delle "Parti di capitale" rivalutate alla quale si aggiunge il Controvalore delle Quote del Fondo.

Premio/i: importo/i versato/i dal Contraente relativamente al Contratto.

Prestazioni assicurative accessorie: Prestazione assicurativa accessoria per il caso di decesso del Contraente e Prestazione assicurativa accessoria per il caso di Invalidità permanente

Prestazione assicurativa accessoria per il caso di decesso: importo riconosciuto sotto forma di maggiorazione della Posizione individuale maturata secondo una misura prefissata nelle Condizioni generali di Contratto in caso di decesso del Contraente avvenuto entro il 65° anno di Et .

Prestazione assicurativa accessoria per il caso di Invalidit  permanente: importo riconosciuto sotto forma di maggiorazione della Posizione individuale maturata secondo una misura prefissata nelle Condizioni generali di Contratto in caso di Invalidit  permanente del Contraente entro il 65° anno di Et .

Prestazione pensionistica complementare principale: rendita vitalizia rivalutabile pagabile al Contraente.

Profilo di investimento (Profilo Libero e/o Profilo Garantito): proposta di investimento prevista dal Contratto e che il Contraente pu  scegliere liberamente. Al Contratto pu  essere collegato, contemporaneamente, un solo Profilo di investimento.

Proposta di assicurazione (o Proposta): documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualit  di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volont  di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota di un Fondo: la Quota   l'unit  di misura di un Fondo di investimento. Rappresenta la "frazione" in cui   suddiviso il patrimonio del Fondo.

Rendimento annuo della Gestione separata: risultato finanziario della Gestione separata nel Periodo previsto dal regolamento della Gestione stessa.

Rendita: successione di rate il cui pagamento da parte della Compagnia ha una periodicit  prestabilita dal Contraente/Assicurato.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA): prestazione pensionistica anticipata che consente al Contraente di ottenere una Rendita temporanea con periodicit  mensile, trimestrale o semestrale fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Residenza anagrafica: requisito che si ottiene con l'iscrizione presso l'anagrafe di un comune.

Residenza fiscale: viene riconosciuta quando, per pi  di 183 giorni all'anno (184 per gli anni bisestili), sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente o aver fissato il proprio Domicilio o aver stabilito la propria dimora abituale.

Residenza: la Residenza anagrafica, il Domicilio abituale e la Residenza fiscale.

Riproporzionamento: meccanismo in base al quale la Posizione individuale maturata ed i Premi investiti/versati vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo del Riscatto parziale ed il valore della Posizione individuale maturata. Il numero di Quote riferite al Contratto viene ridotto del numero delle Quote riscattate.

Riscatto: facolt  del Contraente di richiedere il pagamento della Posizione individuale maturata (Riscatto totale) o di parte di essa (Riscatto parziale).

Rivalutazione: meccanismo che comporta un ricalcolo del valore dell'investimento nella Gestione separata, mediante l'applicazione di un tasso di Rivalutazione a tale valore.

Sanzioni finanziarie/Embarghi: le disposizioni della normativa internazionale, statunitense (ad es. OFAC) e/o europea e/o nazionale, inclusiva anche degli adempimenti a contrasto del finanziamento del terrorismo, che impedisce verso soggetti, entit , Paesi anche connessi tramite legami, l'operativit  e/o l'instaurazione di rapporti e/o l'effettuazione di operazioni. Le misure restrittive sono utilizzate dagli Stati per contrastare l'attivit  di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare Fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

Sede legale: luogo che risulta dall'atto costitutivo della Persona Giuridica.

Titolare effettivo: Si intende la definizione sub art. 1 lett. pp) di cui al D. Lgs. n. 231/07 come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo   istaurato, la Prestazione professionale   resa o l'operazione   eseguita" come tempo per tempo aggiornata.

Condizioni generali di Contratto – Codice Prodotto EPPI

Art 1 Che Contratto è “BNL PIANOPENSIONE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”? Che prestazioni prevede? Chi può aderire? Come si possono avere informazioni sul Contratto?

“BNL PIANOPENSIONE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione” (di seguito “BNL PIANOPENSIONE”) è una forma pensionistica individuale.

BNL PIANOPENSIONE è realizzato con un Contratto di assicurazione sulla vita, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 252 del 5/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e prevede due fasi:

- una di accumulo: periodo, che intercorre tra la stipula del Contratto ed il momento in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione della Prestazione pensionistica complementare, durante il quale, con il versamento dei Premi, viene formata la posizione individuale del Contraente
- una di erogazione: periodo durante il quale la Prestazione pensionistica complementare principale è corrisposta dalla Compagnia al Contraente

Il Contratto prevede un investimento dei Premi, in base al Profilo prescelto dal Contraente, in Comparti con diverso livello di rischio/rendimento. La Posizione individuale, durante la fase di accumulo, è collegata all'andamento ed al valore dei Comparti.

A fronte del pagamento dei Premi in base a quanto stabilito dal Piano di versamenti e del pagamento di eventuali Premi aggiuntivi da parte del Contraente, la Compagnia si impegna al pagamento al Contraente, a partire dalla Data di pensionamento riconosciuta dal sistema pensionistico obbligatorio, di una Prestazione pensionistica complementare principale sotto forma di Rendita vitalizia rivalutabile.

La Compagnia si impegna, inoltre, al pagamento di Prestazioni assicurative accessorie a favore del Contraente per il caso di morte e per il caso di Invalidità totale e permanente con un grado minimo di 2/3, avvenute durante la fase di accumulo della Posizione individuale.

Il Contratto è riservato alla clientela della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Il dettaglio dei propri dati e le informazioni sulla polizza possono essere consultati nell'area clienti disponibile sul sito <http://www.bnpparibascardif.it> e accessibile con l'utilizzo di apposite credenziali assegnate in fase di primo accesso.

Art 2 Requisiti del Contraente e del Beneficiario caso morte

a) Quali requisiti devono avere il Contraente ed il Beneficiario caso morte perché si possa concludere il Contratto?

Il Contratto può essere concluso a condizione che:

- il Contraente coincida con l'Assicurato e sia una persona fisica;
- il Contraente abbia la propria Residenza anagrafica, il Domicilio abituale e la Residenza fiscale in Italia;
- il Beneficiario caso morte designato non abbia Residenza o non abbia la Sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/Embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- il Contraente ed il Beneficiario caso morte designato (e/o il suo Titolare effettivo qualora sia un soggetto diverso da Persona fisica) non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov);
- il Contraente assolva ai propri obblighi ai sensi della Normativa Antiriciclaggio rendendo, mediante apposite dichiarazioni per iscritto e vincolanti, ogni dato, informazione e producendo ogni documento utile alla Compagnia per effettuare le valutazioni e le verifiche di competenza.

Residenza anagrafica: requisito che si ottiene con l'iscrizione presso l'anagrafe di un comune

Domicilio: luogo in cui si stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi

Residenza fiscale: viene riconosciuta quando, per più di 183 giorni all'anno (184 per gli anni bisestili), sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente o
- aver fissato il proprio Domicilio o aver stabilito la propria dimora abituale in un determinato luogo

Sede legale: luogo in cui si trova il centro amministrativo della Persona Giuridica che risulta dall'atto costitutivo

I requisiti sopraindicati devono permanere per l'intera Durata del Contratto.

 Secondo gli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati, approvati dalla Commissione il 24 gennaio 2008, non è ammessa l'adesione alle forme di previdenza complementare per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia e non risultino essere al momento dell'adesione lavoratori dipendenti. La COVIP ammette solo la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento.

b) Cosa fare se nel corso della Durata del Contratto si perdono i requisiti descritti al punto a?

Entro 60 giorni dal momento in cui uno o più requisiti previsti per poter concludere il Contratto vengono a mancare, il Contraente deve comunicarlo alla Compagnia. Il Contraente sarà considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall'Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente abbia trasferito la Residenza.

Se il soggetto Beneficiario caso morte perde i requisiti di cui al punto a), la Compagnia non potrà procedere al pagamento della Prestazione assicurativa accessoria per il caso di decesso del Contraente al Beneficiario caso morte stesso. È pertanto necessario che il Contraente proceda alla designazione di un nuovo Beneficiario caso morte.

c) Cosa succede se il Contraente trasferisce la Residenza in uno dei Paesi ad alto rischio?

Se il Contraente trasferisce la Residenza in uno dei Paesi ad alto rischio, il Contratto può cessare anticipatamente in caso di risoluzione da parte della Compagnia.

La Compagnia, ferme eventuali restrizioni della normativa vigente, in caso di cessazione del contratto restituisce al Contraente la Posizione individuale maturata.

Art 3 I Premi: quando si pagano? A quanto ammontano? Come possono essere versati?

Il Contratto prevede l'impegno del Contraente al pagamento dei Premi secondo un definito Piano di versamenti indicato nella Proposta.

Cos'è un Piano di versamenti?

È un programma di versamenti, stabilito alla sottoscrizione del Contratto, che prevede determinati importi e periodicità (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) di pagamento dei Premi da parte del Contraente.

La prima rata di Premio del Piano di versamenti viene addebitata il giorno successivo alla sottoscrizione del Contratto. Successivamente, l'addebito delle rate di Premio avviene secondo la seguente periodicità:

per la frequenza annuale	il giorno 11 del mese di ciascuna ricorrenza annuale del Contratto
per la frequenza semestrale	il giorno 11 di ogni semestre a partire da quello immediatamente successivo alla Decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni semestre, a partire dal secondo mese successivo alla Decorrenza degli effetti contrattuali
per la frequenza trimestrale	il giorno 11 di ogni trimestre a partire da quello immediatamente successivo alla Decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni trimestre, a partire dal secondo mese successivo alla Decorrenza degli effetti contrattuali
per la frequenza mensile	il giorno 11 di ogni mese a partire da quello immediatamente successivo alla Decorrenza degli effetti contrattuali, quando quest'ultima cade entro il 20 del mese; in caso contrario il giorno 11 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo alla Decorrenza degli effetti contrattuali

ESEMPIO 1

Data di sottoscrizione del Contratto = 02 gennaio 2025

Frequenza del Piano dei versamenti = annuale

Prima rata del Piano di versamenti: addebitato il 3 gennaio 2025

Rate del Piano di versamenti successive alla prima: addebito il giorno 11 gennaio di ogni anno a partire dal 2026

ESEMPIO 2

Data di sottoscrizione del Contratto = 27 gennaio 2025

Frequenza del Piano dei versamenti = mensile

Prima rata del Piano di versamenti: addebitato il 28 gennaio 2025

Rate del Piano di versamenti successive alla prima: addebito il giorno 11 di ogni mese a partire dall'11 marzo del 2024.



La prima rata di Premio del Piano di versamenti deve essere pagata dal Contraente entro sei mesi dal momento in cui aderisce a BNL PIANOPENSIONE. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, Cardif Vita S.p.A. può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile scrivendo al Contraente per comunicare la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Il Contraente, entro 60 giorni da quando riceve tale comunicazione dalla Compagnia, può effettuare il pagamento manifestando, in tal modo, la volontà di proseguire il Contratto.

Alla sottoscrizione il Contraente può richiedere l'indicizzazione dell'importo della rata di Premio all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Tale indicizzazione può essere attivata o disattivata anche nel corso della Durata del Contratto con effetto all'anniversario di polizza successivo alla richiesta purché questa arrivi in Compagnia al più tardi entro il 20 del mese precedente l'anniversario di polizza.

 Il Contraente può variare l'importo e la periodicità dei Premi previsti dal Piano di versamenti mediante comunicazione scritta alla Compagnia. Il Contraente può sospendere i versamenti e riprenderli in seguito, senza necessità di pagare gli arretrati e senza alcun pregiudizio per la Posizione individuale maturata.

Se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il Contraente sospende il pagamento dei Premi del Piano di versamenti
- la Posizione individuale maturata si azzerà a seguito dell'applicazione dei costi di cui all'art. 11

Cardif Vita S.p.A. può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, scrivendo al Contraente per comunicare la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Il Contraente, entro 60 giorni da quando riceve tale comunicazione dalla Compagnia, può effettuare un versamento manifestando, in tal modo, la volontà di proseguire il Contratto.

I Premi del Piano di versamenti devono essere pagati dal Contraente alla Compagnia tramite addebito automatico sul proprio conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

 Se il conto corrente dovesse essere chiuso dal Contraente, il rapporto assicurativo con la Compagnia potrà proseguire ed il pagamento dei Premi del Piano di versamenti sarà effettuato mediante bonifico bancario o con differenti modalità da concordarsi con la Compagnia.

Il Contraente può pagare Premi aggiuntivi, rispetto al Piano di versamenti:

- al momento della sottoscrizione della Proposta e
- in qualsiasi momento della Durata del Contratto

mediante addebito sul conto corrente o, in caso di vendita tramite lo sportello bancario, anche con assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità.

 Il versamento dei Premi secondo il piano definito dal Contraente si interrompe ed è altresì esclusa la facoltà di pagare Premi aggiuntivi qualora il Contraente trasferisca fuori dal territorio dello Stato italiano la propria Residenza.

Art 4 Conclusioni, Decorrenza, Durata, Cessazione, Limiti di età e Dichiarazioni inesatte e/o reticenti e/o omesse

a) Quando il Contratto può ritenersi concluso?

Il Contratto si conclude alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta.

a1) Quali sono le conseguenze nel caso vengano rese, anche in corso del rapporto, dichiarazioni ai sensi della Normativa Antiriciclaggio inesatte e/o reticenti e/o le stesse siano omesse?

Il rapporto assicurativo tra la Compagnia ed il Cliente è necessariamente strutturato su dati ed informazioni che il Cliente deve rendere alla Compagnia, anche al fine di consentire l'effettuazione di valutazioni di "adeguatezza" che includano il profilo di rischio ai fini dell'applicazione della Normativa Antiriciclaggio, di contrasto del finanziamento del terrorismo ed il rispetto delle sanzioni finanziarie internazionali. Nel caso siano riscontrate dichiarazioni che si rivelino false e/o inesatte (tali da inficiare l'attendibilità sostanziale delle dichiarazioni rese), anche con riferimento alle altre figure contrattuali correlate al Contratto (Beneficiario caso morte, Titolare effettivo, ecc) le stesse saranno considerate quale grave inadempimento agli obblighi di legge anche contrattualmente assunti, tali da provocare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale a seguito di comunicazione da parte della Compagnia.

a2) Quali sono le conseguenze nel caso emergano, anche in corso del rapporto, fattori di rischio, ai sensi della Normativa Antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie internazionali (es. indagini in corso, presenza di persone politicamente esposte, rilevanti e/o continui rapporti economici o commerciali con Paesi soggetti a Sanzioni finanziarie/Embarghi)?

La Compagnia potrà condurre approfondimenti e chiedere maggiori informazioni documentate, sia per il perfezionamento del rapporto assicurativo, sia anche successivamente; ove emergano elementi che rivelino un rischio elevato o eventi pregiudizievoli che modifichino sostanzialmente il profilo di rischio associato al Cliente, la Compagnia potrà astenersi dall'instaurare il rapporto assicurativo, o qualora lo stesso si sia in precedenza perfezionato, dall'effettuare modifiche contrattuali, accettare Premi aggiuntivi, dare seguito alla designazione di nuovi Beneficiari caso morte o, infine, valutare la risoluzione del rapporto assicurativo.

b) Quando si attivano le coperture assicurative?

Le coperture assicurative decorrono, cioè si attivano, a partire dal primo mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il primo Premio in conto corrente o a quello di versamento del Premio iniziale tramite assegno o in cui avviene il versamento della prima quota di TFR da parte del datore di lavoro (la "Data di Decorrenza").

ESEMPIO 1

Addebito del Premio in conto corrente del Contraente: mercoledì 8 gennaio 2025

Quarto giorno lavorativo successivo: martedì 14 gennaio 2025

Data di Decorrenza: mercoledì 15 gennaio 2025

ESEMPIO 2

Addebito del Premio in conto corrente del Contraente: venerdì 10 gennaio 2025

Quarto giorno lavorativo successivo: giovedì 16 gennaio 2025

Data di Decorrenza: mercoledì 22 gennaio 2025

c) Qual è la Durata del Contratto?

Il Contratto ha una Durata pari al numero di anni interi compresi tra la Data di Decorrenza degli effetti del Contratto e la Data di pensionamento.

Data di pensionamento

Data a partire dalla quale il Contraente matura i requisiti per la riscossione della pensione secondo la normativa regolante il sistema previdenziale obbligatorio di riferimento, a condizione che possa far valere almeno cinque anni di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

ESEMPIO

Età del Contraente alla Decorrenza = 40 anni

Data di pensionamento = 67 anni

Durata contrattuale = 27 anni

 Il Contraente può decidere di proseguire volontariamente il versamento dei Premi anche oltre la Data di pensionamento, purché abbia già contribuito per almeno un anno ad una forma pensionistica complementare. Il Contraente può, quindi, determinare autonomamente il momento in cui richiedere la liquidazione della Prestazione pensionistica complementare principale.

d) Quando termina il Contratto?

Il Contratto termina:

- a seguito di recesso
- a seguito di Riscatto totale
- nel momento in cui la Compagnia riceve la denuncia del decesso dell'Assicurato corredata dal certificato di morte, purché successivo alla data di Decorrenza degli effetti contrattuali, e fatta salva, nel periodo di erogazione, l'esercizio dell'opzione di reversibilità
- a seguito di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare
- a seguito del trasferimento della Residenza del Contraente in uno dei Paesi ad alto rischio.

Le Prestazioni assicurative accessorie terminano al compimento del 65esimo anno di Et  del Contraente ed in caso di Riscatto totale della polizza.

e) Sono previsti limiti di Et  per il Contraente?

No.

f) Cosa accade in caso di Dichiarazioni inesatte e reticenti?

Le Dichiarazioni del Contraente sono causa di annullabilit  del Contratto quando il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave.

La Compagnia pu  recedere dal Contratto nel caso di Dichiarazioni inesatte o reticenti in assenza di dolo o colpa grave del Contraente, comunicando a quest'ultimo il recesso, entro tre mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza. In tal caso la Compagnia, ferme eventuali restrizioni della normativa vigente, restituir  un valore pari alla Posizione individuale maturata al momento del recesso della Compagnia.

Art 5 Si pu  revocare la Proposta?

Il Contraente, tramite la revoca, pu  cambiare idea circa la volont  di aderire al Contratto di assicurazione **scrivendo alla Compagnia** prima che il Contratto stesso sia concluso.

Entro 20 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di revoca, la Compagnia restituir  l'intero Premio pagato. Il rimborso avverr  sul conto corrente indicato dal Contraente ed a lui intestato.

Art 6 A quali Comparti sono collegate le Prestazioni del Contratto?

Le Prestazioni del Contratto sono collegate al valore delle Quote del Fondo interno assicurativo VALORPLUS ed all'andamento della Gestione separata VALORPREVI, in base al Profilo di investimento prescelto dal Contraente.

a) Dove vengono investiti i Premi?

Al momento della Proposta, il Contraente indica uno dei seguenti Profili di investimento:

- Profilo Libero
- Profilo Garantito

 Al Contratto pu  essere abbinato un solo Profilo di investimento.

b) Profilo Libero: come sono ripartiti i Premi?

Il Contraente sceglie liberamente la ripartizione degli investimenti tra la Gestione separata VALORPREVI ed il Fondo VALORPLUS.

La parte di Premio destinata all'investimento in Gestione separata VALOPREVI deve essere al massimo pari al 75%.

c) Profilo Garantito: come sono ripartiti i Premi?

La ripartizione degli investimenti tra la Gestione separata VALORPREVI ed il Fondo VALORPLUS varia nel tempo ed è determinata dalla Compagnia in base ai seguenti criteri:

Tabella A (da utilizzare se gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di Et , al momento della sottoscrizione, siano inferiori o uguali a 40)

Anni interi mancanti al raggiungimento del 65° anno di Et�	% in Gestione separata	% nel Fondo
40	70,00%	30,00%
39	70,00%	30,00%
38	70,00%	30,00%
37	70,25%	29,75%
36	70,96%	29,04%
35	71,67%	28,33%
34	72,38%	27,62%
33	73,11%	26,89%
32	73,84%	26,16%
31	74,58%	25,42%
30	75,32%	24,68%
29	76,08%	23,92%
28	76,84%	23,16%
27	77,60%	22,40%
26	78,38%	21,62%
25	79,16%	20,84%
24	79,96%	20,04%
23	80,76%	19,24%
22	81,56%	18,44%
21	82,38%	17,62%
20	83,20%	16,80%
19	84,03%	15,97%
18	84,87%	15,13%
17	85,72%	14,28%
16	86,58%	13,42%
15	87,45%	12,55%
14	88,32%	11,68%
13	89,20%	10,80%
12	90,10%	9,90%
11	91,00%	9,00%
10	91,91%	8,09%
9	92,83%	7,17%
8	93,75%	6,25%
7	94,69%	5,31%

6	95,64%	4,36%
5	96,60%	3,40%
4	97,56%	2,44%
3	98,54%	1,46%
2	99,52%	0,48%
1	100,00%	0,00%
0	100,00%	0,00%

Le percentuali di ripartizione di ciascun Premio sono quelle indicate nella riga corrispondente agli anni interi residui che separano il Contraente, al momento del versamento, al raggiungimento del 65° anno di Et .

ESEMPIO

Anni interi residui mancanti al raggiungimento del 65° anno di Et  = 20 anni

Percentuali di ripartizione del Premio = 83,20% in Gestione separata e 16,80% nel Fondo interno

Tabella B (da utilizzare se gli anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di Et , al momento della sottoscrizione, siano superiori a 40)

Anni interi dalla Decorrenza	% in Gestione separata	% nel Fondo
0	70,00%	30,00%
1	70,00%	30,00%
2	70,00%	30,00%
3	70,25%	29,75%
4	70,96%	29,04%
5	71,67%	28,33%
6	72,38%	27,62%
7	73,11%	26,89%
8	73,84%	26,16%
9	74,58%	25,42%
10	75,32%	24,68%
11	76,08%	23,92%
12	76,84%	23,16%
13	77,60%	22,40%
14	78,38%	21,62%
15	79,16%	20,84%
16	79,96%	20,04%
17	80,76%	19,24%
18	81,56%	18,44%
19	82,38%	17,62%
20	83,20%	16,80%
21	84,03%	15,97%
22	84,87%	15,13%
23	85,72%	14,28%
24	86,58%	13,42%
25	87,45%	12,55%

26	88,32%	11,68%
27	89,20%	10,80%
28	90,10%	9,90%
29	91,00%	9,00%
30	91,91%	8,09%
31	92,83%	7,17%
32	93,75%	6,25%
33	94,69%	5,31%
34	95,64%	4,36%
35	96,60%	3,40%
36	97,56%	2,44%
37	98,54%	1,46%
38	99,52%	0,48%
39	100,00%	0,00%
40	100,00%	0,00%

Le percentuali di ripartizione per ciascun Premio sono quelle indicate nella riga corrispondente agli anni interi di Durata del Contratto dalla Decorrenza al momento in cui il versamento è effettuato.

ESEMPIO

Anni interi trascorsi dalla Decorrenza = 25 anni

Percentuali di ripartizione del Premio = 87,45% in Gestione separata e 12,55% nel Fondo interno

d) Perché nel Profilo Garantito i Premi sono ripartiti in base alle tabelle A o B?

Il meccanismo di ripartizione previsto dalle tabelle A e B garantisce al Contraente la restituzione, al compimento del 65° anno di Et , di un importo pari ad almeno al 100% dei Premi lordi versati e/o degli importi trasferiti da altra forma pensionistica complementare, fatto salvo il maggior rendimento dei Comparti.



La garanzia non   prevista nel caso in cui la data di accesso alla Prestazione o di richiesta di Riscatto e/o anticipazione siano precedenti al 65° anno di Et  del Contraente.

e)   possibile variare l'allocazione dei Premi futuri all'interno dei Profili d'investimento?

Il Contraente che ha scelto il Profilo Libero pu , trascorso un anno dalla Data di Decorrenza e per un massimo di una volta all'anno, modificare la ripartizione dei versamenti futuri in base ad una nuova allocazione. Rimangono invariate le percentuali minime e massime di investimento in Gestione separata.

Il Contraente che ha scelto il Profilo Garantito non pu  modificare la ripartizione degli investimenti nel suo Contratto.

f) Che caratteristiche ha la Gestione separata collegata al Contratto?

La Gestione separata VALORPREVI ha come obiettivo la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo. Per i dettagli sulla composizione degli investimenti e la politica di gestione   possibile consultare il Regolamento della Gestione separata VALORPREVI sul sito internet della Compagnia www.bnpparibascardif.it.

Ogni mese viene determinato il tasso di Rendimento annuo della Gestione separata VALORPREVI in relazione al Periodo di osservazione definito nel Regolamento.

g) Che caratteristiche ha il Fondo collegato al Contratto?

Il Fondo collegato al Contratto è un Fondo interno assicurativo gestito da Cardif Vita che ha l'obiettivo di incrementare nel tempo le somme investite.

Il regolamento ed il rendiconto periodico del Fondo interno assicurativo sono disponibili sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it.

h) La Compagnia può variare le percentuali di ripartizione dei Comparti indicati dalle tabelle A e B?

La Compagnia, allo scopo di preservare l'obiettivo del Profilo Garantito, può modificare, limitatamente ai versamenti successivi, le percentuali di ripartizione tra la Gestione separata ed il Fondo indicate nelle tabelle A e B. La Compagnia informerà tempestivamente il Contraente di tale modifica e degli effetti che la stessa comporta sul Profilo d'investimento.

Il Contraente potrà rifiutare tale modifica chiedendo di trasferirsi al Profilo Libero prima di pagare un nuovo Premio.

i) La Compagnia può variare i Comparti collegati al Contratto?

La Compagnia monitora e seleziona i sottostanti finanziari collegati al Contratto e, nell'interesse del Contraente, può proporre nuovi Fondi e/o Gestioni separate o eliminarne nell'ambito della propria attività di razionalizzazione dei Comparti collegati al Contratto o qualora alcuni non siano più utilizzabili a seguito di operazioni straordinarie (chiusura o fusione). In questi casi la Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente le modifiche apportate o le caratteristiche dei nuovi Fondi e/o Gestioni mettendo a disposizione la relativa documentazione informativa.

In tal caso il Contraente potrà ripartire l'investimento collegandolo anche a tali nuovi Fondi e/o Gestioni proposti secondo le strategie di investimento di volta in volta definite le modifiche apportate ai Comparti disponibili. In alternativa il Contraente può chiedere il trasferimento, senza oneri, ad altra forma di previdenza complementare.

Art 7 Come viene calcolato il numero di Quote che vengono attribuite al Contratto per la parte di Premio investita nel Fondo VALORPLUS?

Il numero delle Quote attribuite al Contratto si ottiene dividendo:

- la parte di Premio investita nel Fondo VALORPLUS e/o
- la parte dell'importo trasferito da altra forma pensionistica complementare

per il valore unitario della Quota dello stesso.

La parte di Premio investita nel Fondo è la percentuale di Premio pagato dal Contraente, al netto dei Costi trattenuti su ciascun Premio di cui all'Articolo 11.



Il valore unitario della Quota del Fondo è calcolato alla Data di Valorizzazione che coincide con la data di investimento di ciascun Premio e/o dell'importo trasferito da altra forma pensionistica complementare in quote del Fondo interno VALORPLUS. Tale data corrisponde al mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è versato l'assegno o addebitato il conto corrente del Contraente o di versamento della quota di TFR o del contributo da parte del datore di lavoro.

Se, per cause non dipendenti dalla Compagnia, il valore unitario della Quota del mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è versato l'assegno o addebitato il conto corrente del Contraente o di versamento della quota di TFR o del contributo da parte del datore di lavoro non fosse rilevabile, la Data di Valorizzazione sarà il primo giorno lavorativo successivo in cui il Valore unitario della Quota torni disponibile.

In seguito alla sottoscrizione, la Compagnia ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale è possibile verificare, tra l'altro, la data di Decorrenza della tua partecipazione.

Il valore unitario della Quota del Fondo viene pubblicato sul sito www.bnpparibascardif.it.

$$\text{numero quote} = \frac{\text{Premio investito nel Fondo e/o importo trasferito}}{\text{Valore unitario della Quota del Fondo}}$$

Quota di un Fondo

La Quota è l'unità di misura di un Fondo di investimento. Rappresenta la "frazione" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo.

Art 8 Si può recedere dal Contratto?

Nei trenta giorni successivi alla data di Conclusione del Contratto, il Contraente può cambiare idea circa la prosecuzione dell'assicurazione **scrivendo alla Compagnia per comunicare il recesso**.

Entro 20 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di recesso la Compagnia restituirà al Contraente:

- la parte del Premio versato che era destinato alla Gestione separata
- il Controvalore delle Quote del Fondo interno assicurativo collegato al Contratto, calcolato al primo mercoledì che segue il quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso (Data di Valorizzazione).

A tale importo viene aggiunta la parte dei Costi trattenuti sul Premio che la Compagnia, al momento dell'investimento, aveva trattenuto dal Premio pagato destinato al Fondo interno assicurativo per coprire le attività di gestione dell'investimento.

Il rimborso avverrà con riaccredito della suddetta somma sul conto corrente indicato dal Contraente e a lui intestato.

Come si calcola il Controvalore delle Quote?

Il numero delle Quote

x

il valore unitario della Quota

ESEMPIO

Profilo di investimento scelto = Profilo Libero

Rata di Premio pagato nel Piano di versamenti = 1.000 euro

Percentuale di Premio destinato alla Gestione separata = 50%

Percentuale di Premio destinato al Fondo = 50%

Valore unitario della Quota per l'investimento = 100 euro

	VALORPREVI	VALORPLUS'
Parte di Premio pagato	500 euro	500 euro
Costi trattenuti dal Premio (1,50%)	7,5 euro	7,5 euro
Premio investito al netto dei Costi trattenuti dal Premio	492,50 euro	492,50 euro
Numero Quote investite	-	4,925 Quote

REVOCA

La Compagnia restituisce al Contraente il Premio pagato = 1.000 euro

RECESSO

A) Valore unitario della Quota per il disinvestimento = 98 euro

Valore di recesso = 500 euro + (4,925 Quote x 98 euro) + 7,5 euro = 990,15 euro

Se l'andamento del Fondo interno assicurativo è negativo ed il valore unitario della Quota ha subito un decremento rispetto alla data di investimento del Premio, l'importo pagato al Contraente dalla Compagnia, in caso di recesso, sarà inferiore al Premio pagato.

B) Valore unitario della Quota per il disinvestimento = 112 euro

Valore di recesso = 500 euro + (4,925 Quote x 112 euro) + 7,5 euro = 1.059,1 euro

Art 9 Qual è il valore della Posizione individuale nella fase di accumulo?

Il valore della Posizione individuale del Contratto può essere calcolato in qualunque momento della durata dello stesso ed è pari alla somma delle "Parti di capitale" rivalutate alla quale si aggiunge il Controvalore delle Quote del Fondo.

la somma delle "Parti di capitale" rivalutate

+

il Controvalore delle Quote del Fondo

 La Rivalutazione delle "Parti di capitale" è effettuata come descritto all'Art. 10 il giorno in cui è definito il valore della Posizione individuale.

 Il Controvalore delle Quote è calcolato come descritto all'Articolo 8 sulla base del valore unitario della Quota del Fondo alla data in cui è definito il valore della Posizione individuale.

Se il Contraente ha scelto di investire i Premi in base al Profilo Garantito, al compimento del 65° anno di Età del Contraente stesso il valore della Posizione individuale sarà almeno pari alla somma dei Premi totali pagati e/o degli importi trasferiti da altra forma pensionistica complementare.

 **Se il Contraente ha scelto di investire i Premi in base al Profilo Libero, non è prevista una garanzia di restituzione dei Premi versati ed investiti in Quote del Fondo interno assicurativo. Pertanto, al compimento del 65° anno di Età del Contraente, il valore della Posizione individuale potrebbe essere inferiore alla somma dei Premi totali pagati.**

Cosa si intende per “Parte di capitale”?

La Parte di capitale rappresenta:

- ogni Premio versato, inizialmente o nel corso del Contratto, destinato all'investimento nella Gestione separata e
- ogni importo investito nella Gestione separata a seguito di un'operazione di switch
- ogni importo trasferito da altra forma pensionistica complementare ed investito nella Gestione separata al netto dei costi previsti all'articolo 11.

Attenzione: ai fini del calcolo della Parte di capitale, i Premi versati e gli importi trasferiti sono riproporzionati nel caso in cui siano stati effettuati in precedenza dei Riscatti parziali, delle operazioni di switch e di anticipazione.

Art 10 La Rivalutazione: in cosa consiste, a quanto corrisponde il tasso di Rivalutazione, quando si effettua la Rivalutazione e come si rivaluta il capitale?

a) In cosa consiste la Rivalutazione?

La Rivalutazione è il meccanismo che comporta un ricalcolo del valore dell'investimento nella Gestione separata VALORPREVI, mediante l'applicazione di un tasso di Rivalutazione a tale valore.

b) A quanto corrisponde il tasso di Rivalutazione?

Il tasso di Rivalutazione è pari alla differenza tra il tasso di rendimento annuo VALORPREVI e la Commissione annua di gestione della Compagnia per la parte investita in Gestione separata.

 Il tasso di Rivalutazione può essere solo positivo. Ciò significa che il Valore della Posizione individuale per la parte investita in Gestione separata, nel tempo, può crescere o rimanere costante ma non può decrescere.

Il Rendimento attribuito annualmente resta definitivamente acquisito dal Contraente, si consolida nel Contratto e si rivaluta a sua volta negli anni successivi.

c) Quando la Compagnia effettua la Rivalutazione

La Compagnia effettuerà la Rivalutazione il 31/12 di ogni anno ed il tasso di Rivalutazione utilizzato sarà quello calcolato al 30 settembre dell'anno in cui si effettua il calcolo.

Nel caso in cui dovesse essere effettuata una Rivalutazione del Contratto in corso d'anno, il tasso di Rivalutazione utilizzato è quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di Rivalutazione.

d) A che importo si applica la Rivalutazione?

La Rivalutazione si applica alla somma delle seguenti componenti:

- il capitale investito nella Gestione separata collegata al Contratto, calcolato al 31/12 dell'anno precedente e
- le Parti di capitale investite nel corso dell'anno.

(entrambe eventualmente riproporzionate in caso di Anticipazioni, Riscatti parziali e operazioni di switch).

Il meccanismo di Rivalutazione tiene in considerazione i giorni di effettivo investimento del Premio nella Gestione separata collegata al Contratto.

ESEMPIO

Rivalutazione al 31/12

Posizione individuale maturata nella Gestione separata al 31/12 anno precedente: 10.000,00 euro

Tasso di rendimento annuo VALORPREVI (calcolato al 30 settembre): 3,50%

Commissione annua di gestione per la parte investita in Gestione separata: 1,37%

Tasso di Rivalutazione: $(3,50\% - 1,37\%) = 2,13\%$

Meccanismo di Rivalutazione:

Rivalutazione = $(10.000 \times 2,13\%) = 213$ euro

Valore della Posizione individuale rivalutato: $10.000 + 213 = 10.213$ euro

ESEMPIO

Rivalutazione in corso d'anno

Data di Rivalutazione: 31 maggio

Posizione individuale maturata nella Gestione separata al 31/12 anno precedente: 10.000,00 euro

Tasso di rendimento annuo VALORPREVI (calcolato al 28 febbraio): 3,80%

Commissione annua di gestione per la parte investita in Gestione separata: 1,37%

Tasso di Rivalutazione: $(3,80\% - 1,37\%) = 2,43\%$

Giorni di effettiva partecipazione al Contratto = 30 (gennaio) +30 (febbraio) +30 (marzo) +30 (aprile) +30 (maggio) = 150(*)

Meccanismo di Rivalutazione:

Tasso di Rivalutazione relativo ai giorni di effettiva partecipazione al Contratto: $2,43\% \times (150/360) = 1,0125\%$

Rivalutazione = $(10.000 \times 1,0125\%) = 101,25$ euro

Valore della Posizione individuale rivalutata: $10.000 + 101,25 = 10.101,25$ euro

(*) per il calcolo si considerano i mesi composti da 30 giorni e l'anno da 360 giorni

I dettagli della Rivalutazione annuale sono comunicati dalla Compagnia al Contraente.

Sono descritti nella seguente tabella:

Tipologia di costo	Ammontare % del costo	A cosa si applica il costo?
Costi trattenuti sul Premio	1,50%	A ciascun Premio pagato
Commissione annua di gestione per la parte investita in Gestione separata	1,37%	Percentuale sottratta al tasso di rendimento della Gestione separata
Commissione annua di gestione del Fondo VALORPLUS	1,47%	Prelevata dal patrimonio del Fondo
Costi di switch	25 euro	All'importo trasferito con l'operazione di switch, salvo nel caso di switch automatici per il quale il Costo di switch non è applicato
Costi per il trasferimento della Posizione individuale	100 euro	Costo una tantum prelevato dal valore della Posizione individuale da trasferire. Il Costo non è applicato nei casi in cui il trasferimento: - avvenga verso un'altra forma di previdenza complementare attivata presso la Compagnia - venga richiesto conseguentemente alla modifica, da parte della Compagnia, delle basi demografiche - venga richiesto a seguito della modifica, da parte della Compagnia, dei sottostanti al prodotto
Costi per la Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	100 euro	Costo una tantum prelevato dal montante accumulato richiesto

Su ciascun Fondo interno possono gravare altre spese (di revisione, per la banca depositaria, etc.).



La Commissione annua di gestione per la parte investita in Gestione separata può essere ridotta, fino ad essere azzerata, per consentire il riconoscimento del rendimento minimo garantito previsto dal Contratto.

Art 12 Sono previsti degli sconti?

I Costi trattenuti sul Premio sono azzerati per tutti i Premi pagati da Contraenti che, alla data di sottoscrizione del Contratto, appartengono al modello di offerta FULL del mercato retail previsto dalla Banca Nazionale del Lavoro. Tale modello di offerta è indicato nel Contratto unico per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori esistente tra il Contraente e la Banca Nazionale del Lavoro.

Art 13 Prestazione pensionistica complementare principale: cos'è, quando può essere richiesta e con quale periodicità viene pagata? Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento? Come viene determinato l'importo della Rendita annua vitalizia rivalutabile? Come viene rivalutata la Rendita annua vitalizia?

a) Cos'è, quando può essere richiesta e con quale periodicità viene pagata?

La Prestazione pensionistica complementare principale consiste in una Rendita vitalizia rivalutabile.



Il Contraente comunica la Data di pensionamento scrivendo alla Compagnia entro tre mesi dalla maturazione del requisito. Il Contraente può decidere di proseguire volontariamente il versamento dei Premi anche oltre la Data di pensionamento, purché abbia già contribuito per almeno un anno ad una forma pensionistica complementare. Il Contraente può, quindi, determinare autonomamente il momento in cui richiedere la liquidazione della Prestazione pensionistica complementare principale.

La Rendita viene pagata dalla Compagnia al Contraente, a partire dalla data di accesso alla prestazione, in rate annuali posticipate rispetto a tale data.

La prima rata annuale di Rendita, quindi, viene pagata dalla Compagnia al Contraente un anno dopo la data di accesso alla prestazione.

 La Compagnia non è tenuta ad alcun pagamento di arretrati se la data di ricezione della richiesta di liquidazione della Prestazione pensionistica complementare principale è successiva alla Data di maturazione del requisito.

 Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, su richiesta del Contraente, è possibile accedere alla Prestazione pensionistica complementare con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza. In questo caso e nel caso in cui il Contraente appartenga al Profilo Garantito, la Compagnia non garantisce la restituzione di un importo pari ad almeno al 100% dei Premi lordi versati e/o degli importi trasferiti da altra forma pensionistica complementare.

Il Contraente **può scrivere alla Compagnia** per richiedere che la rata di Rendita venga pagata in rate posticipate con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

In tal caso, la Compagnia comunica al Contraente l'importo aggiornato della rata di Rendita, ricalcolato in base alla differente rateazione richiesta.

La richiesta di cambio rateazione può essere effettuata:

Momento della richiesta	Quando viene applicata la richiesta
entro la data di accesso alla prestazione	dalla data di accesso alla prestazione
in qualsiasi momento durante la fase di erogazione	dall'anniversario della data di accesso alla prestazione successivo alla richiesta del Contraente

b) Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento?

Il Contraente **deve scrivere alla Compagnia** per richiedere che la Prestazione pensionistica complementare principale venga erogata, allegando i seguenti documenti:

- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza;
- fotocopia fronte retro di un documento di identità del Contraente, valido e non scaduto.

Per agevolare il pagamento da parte della Compagnia è possibile utilizzare per la richiesta, anche ai fini del necessario assolvimento degli obblighi e delle conseguenti verifiche antiriciclaggio, antiterrorismo, del rispetto delle sanzioni finanziarie ed embargo, nonché del rispetto della normativa FATCA e AEOI, i moduli disponibili sul sito internet della Compagnia nella sezione "previdenza complementare" o contattando il proprio consulente di fiducia.

c) Come viene determinato l'importo della Rendita annua vitalizia rivalutabile?

L'importo della Rendita annua vitalizia è calcolato, alla "data di accesso alla prestazione", considerando l'ammontare della Posizione individuale maturata.



Per informazioni sui criteri e le modalità di pagamento della Rendita si rinvia all'Allegato 1 delle Condizioni generali di Contratto.

 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) che vengono utilizzati per il calcolo dell'importo della Rendita annua vitalizia, riportati nell'Allegato 1, possono essere modificati dalla Compagnia successivamente alla sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente. Ciò, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS.

 Le eventuali modifiche ai coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, che hanno già sottoscritto il Contratto alla data di introduzione delle stesse e che possono esercitare il diritto alla Prestazione pensionistica complementare principale nei tre anni successivi.

d) Come viene rivalutata la Rendita annua vitalizia?

La Compagnia attribuisce alla Rendita in pagamento una rivalutazione annuale.

Il tasso di rendimento che viene assegnato alla Rendita è pari a:

- 90% del tasso di rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione VALORPREVI, di cui all'Art. 5 del relativo Regolamento, se tale tasso è almeno pari a 10%
- la differenza tra il tasso di rendimento della Gestione VALORPREVI e l'1% in tutti gli altri casi.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso di interesse precalcolato nei coefficienti di trasformazione (vedi Tabella presente nell'Allegato 1) la differenza se positiva fra il tasso di rendimento retrocesso ed il suddetto tasso.

 La Rendita rivalutata è ottenuta sommando alla Rendita in vigore all'anniversario precedente il prodotto della Rendita stessa per la misura di rivalutazione di cui sopra.

La Compagnia comunica al Contraente i dettagli della rivalutazione delle prestazioni assicurate in occasione di ciascuna rivalutazione annuale.

La rivalutazione annuale viene applicata alla Rendita vitalizia in pagamento ad ogni anniversario della "data di accesso alla prestazione".

Il tasso di rendimento annuo VALORPREVI utilizzato per la rivalutazione è quello calcolato alla fine del terzo mese solare antecedente il mese di anniversario della "data di accesso alla prestazione".

 Durante il periodo di erogazione della Rendita viene garantito un rendimento annuo minimo comunicato al Contraente dalla Compagnia.

Art 14 Quali Prestazioni assicurative accessorie offre BNL PianoPensione?

Le Prestazioni assicurative accessorie costituiscono il pacchetto di protezione del prodotto. Sono coperture obbligatorie e completano la Prestazione pensionistica complementare principale.

Le Prestazioni assicurative accessorie sono pagate dalla Compagnia, in aggiunta al pagamento della Posizione individuale maturata, quando si verifica il Riscatto totale del Contratto per i casi di decesso del Contraente o di Invalidità permanente avvenuti fino al compimento del 65° anno di Età.

a) Prestazione assicurativa accessoria per il caso di decesso del Contraente: cos'è ed a quanto ammonta?

In caso di decesso del Contraente entro il 65° anno di Età, ai Beneficiari caso morte viene pagato dalla Compagnia un importo pari:

Profilo di investimento del Contratto	Prestazione assicurativa accessoria
Profilo Garantito	<u>(somma dei Premi pagati) - Posizione individuale maturata</u>  La somma dei Premi lordi pagati è riproporzionata in caso siano stati effettuati Riscatti parziali e/o Anticipazioni ed è incrementata dell'importo eventualmente trasferito
Profilo Libero	<u>(somma dei Premi pagati) x 10%</u>  La somma dei Premi lordi pagati è riproporzionata in caso siano stati effettuati Riscatti parziali e/o Anticipazioni ed è incrementata dell'importo eventualmente trasferito

 La Prestazione assicurativa accessoria non può essere superiore a 75 mila euro

 Il pagamento della Prestazione assicurativa accessoria non è previsto nei casi di esclusione indicati al punto c).

b) Prestazione assicurativa accessoria per il caso di Invalidità permanente: cosa si intende per Invalidità permanente? A Quanto ammonta la Prestazione assicurativa accessoria?

Cosa si intende per Invalidità permanente?

La perdita definitiva e irrimediabile, di grado superiore a due terzi, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa dovuta a infortunio o malattia, verificatosi dopo la Decorrenza.

 I casi di Invalidità pregressa alla sottoscrizione del Contratto non sono considerati per la valutazione dell'Invalidità ai fini della presente copertura assicurativa.

 Il grado di Invalidità permanente viene misurato utilizzando le tabelle relative all'indennizzo del danno biologico di cui all'Art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di Invalidità permanente verificatosi entro il 65° anno di Età, al Contraente viene pagato dalla Compagnia un importo pari:

Profilo del Contratto	Prestazione assicurativa accessoria
Profilo Garantito	<u>(somma dei Premi pagati) – Posizione individuale maturata</u>  La somma dei Premi lordi pagati è riproporzionata in caso siano stati effettuati Riscatti parziali e/o Anticipazioni ed è incrementata dell'importo eventualmente trasferito
Profilo Libero	<u>(somma dei Premi pagati fino all'ultimo prelievo costi) x 10%</u>  La somma dei Premi lordi pagati è riproporzionata in caso siano stati effettuati Riscatti parziali e/o Anticipazioni ed è incrementata dell'importo eventualmente trasferito

 La Prestazione assicurativa accessoria non può essere superiore a 75 mila euro

 Il pagamento della Prestazione assicurativa accessoria non è previsto nei casi di esclusione indicati al punto c).

c) Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle Prestazione assicurative accessorie?

Le Prestazioni assicurative accessorie sono escluse nei seguenti casi:

- dolo del Contraente o del Beneficiario caso morte;
- sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione, tranne, i sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici sempre che il Contraente si trovasse già sul posto al momento del loro inizio;
- sinistri legati ad azioni intenzionali del Contraente quali: suicidio del Contraente entro i primi due anni dalla data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio, atti autolesivi, mutilazione volontaria, sinistri provocati volontariamente dal Contraente; sinistri legati all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
- sinistri legati a un incidente aereo, se il Contraente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
- sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
- sinistri che siano conseguenza diretta di attività sportive professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei;

- infezione da H.I.V. ovvero patologie ad essa correlate.

 In tali eventi, la Compagnia paga all'Avente diritto, nei casi di decesso o Invalità perennete del Contraente avvenuti entro il 65° anno di Et , esclusivamente la Posizione individuale maturata.

Art 15 Si possono richiedere dei trasferimenti?

a)   possibile trasferire una Posizione individuale accumulata presso un'altra forma pensionistica complementare verso BNL PIANOPENSIONE?

Si,   possibile trasferire in **BNL PIANOPENSIONE** una posizione previdenziale accumulata dal Contraente presso un'altra forma pensionistica complementare.

 Il Contraente **deve fornire tutte le informazioni necessarie** alla Compagnia allo scopo di effettuare il trasferimento.

b)   possibile trasferire la Posizione individuale accumulata in BNL PIANOPENSIONE verso un'altra forma pensionistica complementare?

Si, il Contraente pu  trasferire la Posizione individuale accumulata in **BNL PIANOPENSIONE** verso un'altra forma pensionistica complementare. Ci    possibile a condizione che:

- siano trascorsi almeno due anni dalla Decorrenza del Contratto
- non sia in corso la fase di erogazione

 Il trasferimento della Posizione individuale maturata in BNL PIANOPENSIONE verso altra forma pensionistica pu  avvenire, senza vincoli temporali, nel caso in cui il Contraente vi possa aderire in relazione ad una nuova attivit  lavorativa. Tale circostanza deve essere debitamente documentata.

Il capitale trasferito   pari alla Posizione individuale maturata al netto dei Costi per il trasferimento della Posizione individuale di cui all'Art. 11.

Art 16 Cosa sono le Anticipazioni? Quando, in che misura e per quali motivi il Contraente pu  richiedere un'Anticipazione alla Compagnia? Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento? Come avviene il Riproporzionamento?

a) Cosa sono le Anticipazioni?

Il Contraente pu , in determinate circostanze, richiedere alla Compagnia un "anticipo" della Posizione individuale maturata in BNL PIANOPENSIONE.

Cos'  l'Anticipazione?

L'Anticipazione consiste nel pagamento, da parte della Compagnia al Contraente, di una parte delle somme maturate nel Contratto, mantenendo comunque attiva l'iscrizione a BNL PIANOPENSIONE.

b) Quando, in che misura e per quali motivi il Contraente pu  richiedere un'Anticipazione alla Compagnia?

Il Contraente pu  chiedere un'anticipazione della Posizione individuale maturata nei casi e nelle misure indicati nella tabella seguente:

Quando?	In che misura?	Per quali motivazioni?
In qualsiasi momento	≤ 75%	per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a s�, al

		coniuge o ai figli. (per esempio: terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche)
decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari	≤ 75%	per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i propri figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari	≤ 30%	Per ulteriori esigenze

 Le Anticipazioni complessivamente pagate dalla Compagnia al Contraente non possono superare il 75% della Posizione individuale maturata in BNL PIANOPENSIONE (incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate).

 Per calcolare l'anzianità necessaria per poter richiedere un'Anticipazione, sono considerati tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari da parte del Contraente. Da tale calcolo sono esclusi i periodi in cui è stato esercitato il Riscatto totale.

 Il Contraente può, in ogni momento, reintegrare le somme percepite per le Anticipazioni.

c) **Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento?**

Il Contraente **scrive alla Compagnia** per richiedere la liquidazione dell'Anticipazione. Nella richiesta il Contraente indica la percentuale della Posizione individuale maturata che intende percepire dalla Compagnia ed allega la seguente documentazione:

- fotocopia fronte e retro del documento di identità del Contraente, valido e non scaduto;
- documentazione comprovante il verificarsi di una delle ipotesi previste dalla normativa per l'accesso all'Anticipazione

Per agevolare il pagamento da parte della Compagnia è possibile utilizzare per la richiesta, anche ai fini del necessario assolvimento degli obblighi e delle conseguenti verifiche antiriciclaggio, antiterrorismo, del rispetto delle sanzioni finanziarie ed embargo, nonché del rispetto della normativa FATCA e AEOI, i moduli disponibili sul sito internet della Compagnia nella sezione "previdenza complementare" o contattando il proprio consulente di fiducia.

d) **Come avviene il Riproporzionamento?**

A seguito della liquidazione di una Anticipazione da parte della Compagnia, la Posizione individuale maturata nel Contratto ed il riferimento ai Premi investiti/versati vengono riproporzionati.

Come viene fatto il Riproporzionamento?

La Posizione individuale maturata nel Contratto ed il riferimento ai Premi investiti/versati vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo liquidato per l'Anticipazione e la Posizione individuale maturata nel Contratto.

Art 17 **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA): Cos'è la RITA? In che misura può essere richiesta? L'erogazione di RITA può essere revocata? Quali sono i requisiti per poterla richiedere? Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento?**

a) Cos'è la RITA?

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è una prestazione pensionistica anticipata. La RITA consente al Contraente di ottenere una Rendita temporanea con periodicità mensile, trimestrale o semestrale fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

Il pagamento viene eseguito dalla Compagnia tramite accredito sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della richiesta ed a lui intestato.

b) In che misura può essere richiesta?

Il Contraente può richiedere che il pagamento di RITA da parte della Compagnia possa riguardare:

- l'intera Posizione individuale maturata su BNL PIANOPENSIONE
- solo una parte della Posizione individuale maturata

 Se il Contraente sceglie di destinare solo una parte della Posizione individuale maturata all'erogazione di RITA, la parte residua disponibile della Posizione individuale maturata conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita.

c) L'erogazione di RITA può essere revocata?

Il pagamento di RITA può essere interrotto e revocato dal Contraente in qualunque momento mediante **richiesta scritta** alla Compagnia.

 La richiesta di revoca comporta l'immediata cessazione di erogazione delle rate residue.

d) Quali sono i requisiti per poter richiedere la RITA?

I requisiti per poter richiedere alla Compagnia il pagamento di RITA sono i seguenti:

- aver cessato l'attività lavorativa
- raggiungere, entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- avere una anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatorio almeno pari a 20 anni
- avere una anzianità contributiva minima in un sistema di previdenza complementare almeno pari a 5 anni

o in alternativa:

- aver cessato l'attività lavorativa
- essere inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa
- raggiungere entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- avere una anzianità contributiva minima in un sistema di previdenza complementare almeno pari a 5 anni

e) Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento?

Il Contraente **scrive alla Compagnia** per richiedere la liquidazione della RITA. Nella richiesta il Contraente allega la seguente documentazione:

- fotocopia fronte retro del documento di identità del Contraente, valido e non scaduto;
- documentazione comprovante il verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa per l'accesso alla RITA

Per agevolare il pagamento da parte della Compagnia è possibile utilizzare per la richiesta, anche ai fini del necessario assolvimento degli obblighi e delle conseguenti verifiche antiriciclaggio, antiterrorismo, del rispetto delle sanzioni finanziarie ed embargo, nonché del rispetto della normativa FATCA e AEOI, i moduli disponibili sul sito internet della Compagnia nella sezione "previdenza complementare" o contattando il proprio consulente di fiducia.

Art 18 **Riscatto totale e parziale**

Il pagamento della Posizione individuale maturata può essere richiesto totalmente (Riscatto totale) o parzialmente

(Riscatto parziale), se si verificano determinate condizioni.

a) A quali condizioni il Contraente può richiedere il Riscatto totale?

Il Contraente può chiedere alla Compagnia che venga eseguito un Riscatto totale se si verifica una delle seguenti condizioni:

1. Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
2. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
3. perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

 La facoltà di Riscatto totale non può essere esercitata nei cinque anni che precedono la data di accesso alla Prestazione pensionistica complementare nel caso descritto al precedente punto 2.

 Al di fuori dei casi sopra citati, il Contraente non può richiedere il Riscatto totale del Contratto.

 Il Riscatto totale non è ammesso nella fase di erogazione.

b) A quali condizioni il Contraente può richiedere il Riscatto parziale?

Il Contraente può chiedere alla Compagnia che venga eseguito un Riscatto parziale se si verifica una delle seguenti condizioni:

- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi

 Al verificarsi di uno dei casi sopra citati, il Contraente può richiedere il Riscatto parziale della Posizione individuale maturata in misura pari al 50% della stessa.

 L'importo del Riscatto parziale sarà disinvestito proporzionalmente tra la Gestione separata VALORPREVI ed il Fondo VALORPLUS.

c) Quando il Beneficiario caso morte può richiedere il Riscatto totale?

Il Beneficiario caso morte può chiedere alla Compagnia che venga eseguito un Riscatto totale del Contratto se si verifica il decesso del Contraente.

d) Quale documentazione il Contraente deve presentare per ottenere il pagamento?

La richiesta di Riscatto totale o parziale si effettua **scrivendo alla Compagnia e allegando:**

- una fotocopia fronte e retro del documento di identità del Contraente, valido e non scaduto.
- documentazione comprovante il verificarsi di una delle ipotesi previste dalla normativa per l'accesso al Riscatto totale o parziale della polizza (ad esempio, per il caso di Invalidità permanente, la certificazione di Invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale, ecc...)

 Il pagamento dell'importo del Riscatto totale o parziale potrà essere effettuato dalla Compagnia solo quando essa avrà ricevuto di tutta la documentazione necessaria.

Per agevolare il pagamento da parte della Compagnia è possibile utilizzare per la richiesta, anche ai fini del necessario assolvimento degli obblighi e delle conseguenti verifiche antiriciclaggio, antiterrorismo, del rispetto delle sanzioni finanziarie ed embargo, nonché del rispetto della normativa FATCA e AEOI, i moduli disponibili sul sito internet della Compagnia nella sezione "previdenza complementare" o contattando il proprio consulente di fiducia.

e) **Quale documentazione il Beneficiario caso morte deve presentare per ottenere il pagamento?**

Il decesso del Contraente **deve essere comunicato scrivendo alla Compagnia e allegando:**

- **copia autenticata del testamento del Contraente o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di quest'ultimo** o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato. In assenza di testamento l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire. Se la designazione del Beneficiario caso morte è in forma generica (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio dovrà contenere i nominativi dei soggetti rientranti nella categoria designata;
- **fotocopia fronte e retro del documento di identità, valido e non scaduto** del Beneficiario caso morte (o del rappresentante legale se l'Avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte del Contraente.

se il Contraente ha lasciato un testamento:

- **copia autenticata o estratto autentico del testamento;**
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** dalla quale risulti che il testamento è l'unico esistente o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari caso morte sono gli eredi, l'atto deve riportare i loro dati anagrafici e la capacità di agire degli stessi;

se il Contraente non ha lasciato testamento e la designazione dei Beneficiari caso morte è generica:

- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento, riportante l'elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d'agire.

In caso di decesso per malattia, deve essere allegato il **certificato del medico curante** che attesti la causa del decesso.

In caso di morte violenta devono essere allegati:

- **Copia del Verbale dell'Autorità** (Carabinieri, Polizia, ecc.) eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente;
- **Certificato medico** che ha constatato il decesso;
- **Sentenza dell'Autorità Giudiziaria** sull'esito del relativo procedimento istruttorio (archiviazione o individuazione di eventuali responsabilità)

Nel caso di nomina di più Beneficiari caso morte, la richiesta di liquidazione e la documentazione relativa dovranno essere fornite alla Compagnia da parte di ciascun Beneficiario caso morte. **La liquidazione potrà essere effettuata solamente quando la Compagnia avrà ricevuto la documentazione necessaria da parte di tutti i Beneficiari caso morte.**

Per agevolare il pagamento da parte della Compagnia è possibile utilizzare per la richiesta, anche ai fini del necessario assolvimento degli obblighi e delle conseguenti verifiche antiriciclaggio, antiterrorismo, del rispetto delle sanzioni finanziarie ed embargo, nonché del rispetto della normativa FATCA e AEOI, i moduli disponibili sul sito internet della Compagnia nella sezione "previdenza complementare" o contattando il proprio consulente di fiducia.

La Compagnia potrà chiedere ogni altra documentazione necessaria per la corretta identificazione dei Beneficiari caso morte.

f) **Che effetti ha la richiesta di Riscatto totale?**



Il Riscatto totale provoca la cessazione del Contratto. La Compagnia, dal momento della ricezione della documentazione completa richiesta in caso di Riscatto, non sarà più tenuta a pagare al Contraente la Prestazione pensionistica complementare principale.

g) **Qual è il valore di Riscatto totale?**

È pari alla Posizione individuale maturata, calcolata in seguito al ricevimento della richiesta di Riscatto corredata della documentazione richiesta dalla Compagnia.

 In aggiunta al pagamento della Posizione individuale maturata, quando si verifica il Riscatto totale del Contratto per i casi di decesso del Contraente o di Invalidità permanente avvenuti fino al compimento del 65° anno di Età del Contraente, la Compagnia paga anche le Prestazioni assicurative accessorie.

 **Non è prevista una garanzia di restituzione dei Premi versati o di rendimento minimo, in caso di Riscatto, per la parte investita nel Fondo. Pertanto la parte di Contratto collegata a tale Fondo potrebbe essere inferiore all'ammontare dei relativi Premi versati.**

h) Il Riscatto parziale ed il Riproporzionamento

A seguito del Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per il capitale residuo per la parte investita in Gestione separata e per le Quote residue per la parte investita nel Fondo interno. Le Prestazioni assicurative ed il calcolo della Prestazione assicurativa accessoria per il caso di Invalidità permanente e della Prestazione assicurativa accessoria per il caso di decesso, in caso di premorienza ed Invalidità totale permanente, saranno determinate sulla base dei Premi versati riproporzionati in seguito al Riscatto parziale, al netto delle tasse.

Come viene fatto il Riproporzionamento?

La Posizione individuale maturata ed i Premi investiti/versati vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo del Riscatto parziale ed il valore della Posizione individuale maturata.

Il numero di Quote riferite al Contratto viene ridotto del numero delle Quote riscattate.

Poiché il valore di Riscatto parziale è pari ad una porzione del valore di Riscatto totale, la Posizione individuale maturata ed il riferimento ai Premi investiti/versati vengono riproporzionati. Pertanto, a seguito di un Riscatto parziale, ogni riferimento alla Posizione individuale maturata ed ai Premi investiti/versati deve essere riferito al valore riproporzionato degli stessi.

i) Quando la Compagnia paga il valore di Riscatto?

La Compagnia effettuerà il pagamento del valore di Riscatto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente ai documenti sopra riportati. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia dovrà richiedere gli elementi integrativi e il termine sopra indicato risulterà sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. In caso di ritardo, la Compagnia pagherà anche gli interessi legali. Si evidenzia che, anche in fase di Riscatto, è dovuto l'assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui alla Normativa Antiriciclaggio nei confronti della Compagnia.

Art 19 Operazioni di trasferimento (switch)

a) Cos'è uno switch?

Lo switch è un trasferimento degli importi investiti nei Comparti collegati al Contratto e può essere richiesto, esclusivamente, dai Contraenti che hanno optato per l'investimento dei Premi nel Profilo Libero. Il Contraente può, pertanto, richiedere il trasferimento dell'investimento dalla Gestione Separata VALORPREVI al Fondo VALORPLUS o viceversa.

 Contestualmente allo switch il Contraente dispone di mantenere la ripartizione dei Premi successivamente versati, come indicato alla data di sottoscrizione (o quella successivamente modificata). Il Contraente ha la facoltà di modificare quest'ultima. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

I Contraenti che hanno optato per l'investimento dei Premi nel Profilo Garantito non potranno richiedere operazioni di switch tra i Comparti ma esclusivamente la conversione del Profilo Garantito in Profilo Libero, indicando la composizione del medesimo nei limiti previsti dal presente Contratto.

Profilo di investimento collegato al Contratto	Richiesta di switch tra i Comparti
Profilo Libero	Ammessa. Il Contraente può richiedere liberamente il trasferimento dei propri investimenti tra i Comparti collegati al Contratto
Profilo Garantito	Non ammessa. Ogni richiesta di riallocazione degli investimenti comporterà automaticamente il passaggio al Profilo Libero

b) Come può il Contraente richiedere una operazione di switch alla Compagnia?

Il Contraente che abbia scelto il Profilo Libero può scrivere alla Compagnia per chiedere che venga eseguito uno switch tra i Comparti che lo compongono, purché sia trascorso almeno un anno dalla Decorrenza del Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di trasferire totalmente la Posizione individuale maturata da un Profilo all'altro, trascorso un anno dalla Data di Decorrenza e per un massimo di una volta all'anno, **scrivendo alla Compagnia**.

c) Come viene eseguita una operazione di switch tra i Comparti dalla Compagnia?

Nel passaggio dalla Gestione separata al Fondo interno assicurativo, la Compagnia provvede a:

- 1) se non è stata indicata la somma da trasferire, calcolare l'importo moltiplicando la percentuale indicata dal Contraente alla Posizione individuale maturata per la parte investita in Gestione separata
- 2) diminuire l'importo da trasferire calcolato al punto 1) degli eventuali Costi di switch;
- 3) determinare il numero delle Quote da attribuire al Contratto dividendo l'importo determinato al punto 2) per il valore unitario della Quota del Fondo interno assicurativo.

Nel passaggio dal Fondo alla Gestione separata, la Compagnia provvede a:

- 1) determinare la parte di investimento da trasferire moltiplicando il numero di Quote da disinvestire dal Fondo interno assicurativo per il valore unitario della Quota;
- 2) diminuire l'importo calcolato al punto 1) degli eventuali Costi di switch;
- 3) investire in Gestione separata l'importo calcolato al punto 2).

d) Lo switch tra i Profili di Investimento

La richiesta di switch tra Profili di investimento comporta la variazione della strategia di investimento secondo il nuovo Profilo scelto.

In caso di passaggio da Profilo Garantito a Profilo Libero, la Compagnia garantisce la restituzione al compimento del 65° anno di Et  del Contraente dei Premi lordi versati e/o dell'importo trasferito da altra forma pensionistica complementare, **limitatamente alla parte destinata alla Gestione separata alla data di richiesta della variazione del Profilo d'Investimento**, al netto dei Costi di switch ed al netto di eventuali Riscatti parziali e/o Anticipazioni.

In caso di passaggio dal Profilo Libero al Profilo Garantito, **la Compagnia garantisce la restituzione al compimento del 65° anno di Et  del Contraente dell'ammontare del capitale trasferito alla data della richiesta della variazione del Profilo d'Investimento** al netto dei Costi di switch ed al netto di eventuali Riscatti parziali e/o Anticipazioni.

e) A che data vengono valorizzate le Parti di capitale e le Quote del Fondo da disinvestire e investire nell'ambito di una operazione di switch?

Il disinvestimento delle Parti di capitale della Gestione separata per l'investimento in Quote del Fondo Interno e viceversa viene effettuato alla prima Data di Valorizzazione successiva alla data di ricevimento della richiesta di switch.



Potrebbe accadere, per motivi indipendenti dalla volont  della Compagnia, che le quotazioni di disinvestimento ed investimento non siano rilevabili (per esempio nei casi di festivit  dei mercati di riferimento, di chiusura dei mercati, di guasti al sistema telematico). In tali casi, la Compagnia utilizzer  la prima quotazione immediatamente disponibile successiva alla Data di Valorizzazione.

f) Cosa sono gli switch automatici? Quando la Compagnia effettua uno switch automatico?

Uno "switch automatico" è un'operazione di trasferimento di importi tra i Comparti collegati al Contratto, eseguita dalla Compagnia al verificarsi di determinate circostanze. Le singole operazioni di trasferimento automatico sono gratuite ed avvengono nell'ambito dell'attività di gestione della Compagnia e non richiedono che di volta in volta sia prestata la specifica autorizzazione del Contraente all'operazione stessa.

 Nel caso in cui sia stato scelto dal Contraente il Profilo garantito, al compimento del 65° anno di Età o al raggiungimento del quarantesimo anno di durata della polizza, la Compagnia effettuerà uno switch automatico gratuito della parte della posizione individuale investita nel Fondo verso la Gestione separata, al fine di consolidare la garanzia.

Art 20 Opzioni contrattuali

La liquidazione della prestazione pensionistica può essere chiesta in forma di capitale per un importo non superiore al 50% alla posizione individuale. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8.8.1995 n. 335, la prestazione può essere erogata interamente in forma capitale.

Il Contraente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera Prestazione.

Il Contraente può chiedere che la Rendita annua vitalizia venga convertita in:

- una Rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni;
- una Rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

 Per determinare l'importo della rata di Rendita la Compagnia utilizza dei Coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Compagnia al momento della richiesta. La Compagnia mette a disposizione almeno tre giorni prima dell'esercizio dell'opzione i termini, le condizioni e le modalità di esercizio dell'opzione di Rendita comprese le modalità di calcolo della medesima e gli eventuali costi per la quale l'avente diritto ha manifestato interesse.

 L'opzione sopra citata può essere richiesta fino a tre mesi prima della data di accesso alle prestazioni scrivendo alla Compagnia.

Art 21 Come richiedere un pagamento alla Compagnia e quando questo viene eseguito?

Per ricevere un pagamento è necessario che l'Avente diritto consegni alla Compagnia l'apposita richiesta corredata da tutti i documenti previsti nei vari paragrafi delle presenti Condizioni generali di Contratto dedicati al pagamento di ciascuna prestazione prevista dal Contratto, caso per caso, nel punto: "Quale documentazione si deve presentare per ottenere il pagamento".

Chi sono gli "Aventi diritto"?

- per l'esercizio del diritto di revoca, recesso, Riscatto del Contratto, per la richiesta della Prestazione pensionistica complementare principale al compimento del 65° anno di Età, per l'Anticipazione, per la richiesta di erogazione della RITA e per la richiesta della Prestazione accessoria in caso di Invalidità permanente: **il Contraente**
- per la richiesta della Prestazione accessoria in caso di decesso: **il/i Beneficiario/i caso morte**

La Compagnia effettuerà il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta con allegati i documenti previsti per ciascuna prestazione. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia dovrà richiedere gli elementi integrativi e il termine sopra indicato risulterà sospeso fino alla data del completamento o della

regolarizzazione della pratica. In caso di ritardo, la Compagnia pagherà all'Avente diritto anche gli interessi legali, salvo si tratti di ritardo dovuto a inadempienze dichiarative del Cliente per cui si applicheranno i rimedi contrattuali e/o di legge e il pagamento non potrà essere eseguito in assenza di dati e/o informazioni obbligatorie.

Ogni pagamento potrà avvenire solo in euro e verso un conto corrente intestato all'Avente diritto di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un'agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo.



La Compagnia non potrà pagare alcuna somma qualora non vengano fornite le informazioni necessarie per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela richiesta dalla Normativa Antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07 (come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017).

Nel caso in cui, nell'ambito del processo di "adeguata verifica" (previsto dal D. Lgs. 231/2007), venga fornita documentazione in lingua straniera, la Compagnia si riserva di richiedere la traduzione certificata della documentazione presentata.

Art 22 Il Beneficiario caso morte della polizza: come si nomina? Quali sono i diritti del Beneficiario caso morte? Quali requisiti deve avere il Beneficiario caso morte? Il Beneficiario caso morte può essere sostituito?

a) Come si nomina?

Il Contraente indica nella Proposta di Assicurazione il/i Beneficiario/i della Prestazione accessoria per il caso di sua morte in forma nominativa o in forma generica con facoltà, a fronte di particolari esigenze di riservatezza, di nominare un terzo referente da contattare al momento del decesso del Contraente.

La designazione nominativa del/dei Beneficiario/i caso morte, comprensiva delle complete generalità e dei recapiti dello/degli stesso/i che il Contraente si impegna ad indicare, può agevolare il pagamento della Prestazione accessoria per il caso di decesso del Contraente. Il Beneficiario caso morte può essere altresì designato mediante comunicazione scritta alla Compagnia successivamente alla Decorrenza o mediante testamento.

b) Quali sono i diritti del Beneficiario caso morte?

Il Beneficiario caso morte ha diritto di ricevere il pagamento della Prestazione accessoria prevista dal Contratto in caso di decesso del Contraente.

c) Quali requisiti deve avere il Beneficiario caso morte?

Il Beneficiario caso morte:

- non deve avere Residenza in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/Embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad alto rischio;
- non deve far parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti che non abbiano i requisiti sopraindicati.

Se il Beneficiario caso morte, nel corso della Durata del Contratto, perde uno dei requisiti sopraindicati, il Contraente procederà ad una nuova designazione.

d) Il Beneficiario caso morte può essere sostituito?

 Il Beneficiario caso morte può essere modificato in qualsiasi momento **scrivendo alla Compagnia o mediante testamento**, comunicando alla Compagnia tutti i dati anagrafici e fiscali e/o utili al rispetto della Normativa Antiriciclaggio, tranne che nei seguenti casi:

- dopo il decesso del Contraente da parte dei suoi eredi;
- se il Contraente ha rinunciato per iscritto al proprio diritto di revocare il Beneficiario caso morte e quest'ultimo ha dichiarato al Contraente di voler accettare il beneficio.

 La dichiarazione scritta di rinuncia del Contraente **deve essere inviata alla Compagnia** corredata di ogni documento utile ai fini della Normativa Antiriciclaggio.

Qualora il Beneficiario caso morte sia stato designato come irrevocabile o sia divenuto tale in seguito agli eventi sopra elencati, il Contraente dovrà ottenere il preventivo consenso scritto del/i Beneficiario/i caso morte irrevocabile per poter esercitare il diritto di Riscatto parziale o totale del Contratto.

Art 23 Prestiti

Non sono previsti prestiti.

Art 24 Come si può cedere il Contratto?

Non è possibile cedere il Contratto.

Art 25 È possibile utilizzare il Contratto a garanzia di un debito?

Non è possibile dare in pegno il Contratto o vincolare le somme assicurate.

Art 26 Scambio Automatico di Informazioni tra autorità fiscali: FATCA, AEOI e CRS)

La Legge 18 giugno 2015, n. 95, ha recepito in Italia la normativa statunitense F.A.T.C.A. e la Direttiva 2014/107/UE in tema di Scambio Automatico di Informazioni e prevede che la Compagnia, prima della Conclusione del Contratto e in occasione delle successive operazioni contrattuali, acquisisca le informazioni anagrafiche del Contraente e/o del Beneficiario caso morte per:

- stabilire se sono "U.S. Person"
- individuare se la loro Residenza fiscale è in uno dei Paesi aderenti all'AEOI/CRS.

Tali dati sono raccolti tramite un'autocertificazione e, nel caso di "US Person", tramite il Modulo W-9.



Il Contraente deve scrivere alla Compagnia tempestivamente e comunque non oltre sessanta giorni per comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione dell'ultima autocertificazione in merito al proprio status di "U.S. Person" o alla propria Residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.

La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del Contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della Prestazione.

Art 27 Quale legge si applica al Contratto? Qual è il Foro Competente in caso di controversia?

Per quanto non previsto dal presente Contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al Contratto, che coinvolgono un Consumatore, è competente l'autorità giudiziaria del luogo di Residenza o di Domicilio del Consumatore o del convenuto, qualora il Contraente non sia un Consumatore.

Art 28 Comunicazioni alla Compagnia

Le comunicazioni dovranno essere inviate alla Compagnia in forma scritta a:

Cardif Vita S.p.A. – Saving Customer Service - Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano Fax 02/30 32 98 08 - e-mail: previdenzacardif@previnet.it

Art 29 Protezione dei dati personali

Nell'ambito del rapporto assicurativo, ed in qualità di titolare del trattamento dei dati, la Compagnia è tenuta a ottenere dal Cliente (da intendersi quale Contraente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo) alcuni dati personali che sono protetti ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n°2016-679 (GDPR). Ogni trattamento dei dati viene effettuato in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali consegnata in occasione della sottoscrizione del presente contratto che contiene tutte le informazioni che la Compagnia è tenuta a fornire al Cliente in merito al trattamento dei suoi dati personali.

ALLEGATO N. 1

CONDIZIONI e MODALITÀ di EROGAZIONE delle RENDITE

1. Criteri per la determinazione ed applicazione dei coefficienti

L'ammontare annuo della rendita vitalizia di conversione si determina alla Data di accesso alla prestazione in relazione alla Posizione individuale maturata moltiplicandola per il corrispondente Coefficiente di conversione, individuato in relazione all'età di riferimento, nonché alla rateazione di pagamento della rendita prescelta dal Contraente, con riferimento alle Tabelle dei Coefficienti di conversione (Tabelle 2, 3, 4 e 5) in vigore al momento della conversione stessa e di cui ai punti successivi.

A tal fine l'età di riferimento si determina sommando algebricamente all'età effettiva del Contraente alla data di decorrenza della rendita (coincidente con la Data di accesso alla prestazione) espressa in anni interi, il numero di anni indicato nella seguente Tabella 1 con riferimento all'anno di nascita del Contraente stesso. L'età effettiva del Contraente viene determinata considerando gli anni effettivamente compiuti, eventualmente aumentati di 1 nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi interi dall'ultimo compleanno.

TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETÀ (Tabella 1)

Anno di nascita	Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva	Anno di nascita	Numero di anni da sommare algebricamente all'età effettiva
Fino al 1907	+7	dal 1958 al 1966	0
dal 1908 al 1917	+6	dal 1967 al 1977	-1
dal 1918 al 1921	+5	dal 1978 al 1990	-2
dal 1922 al 1926	+4	dal 1991 al 2002	-3
dal 1927 al 1938	+3	dal 2003 al 2015	-4
dal 1939 al 1947	+2	dal 2016 al 2020	-5
dal 1948 al 1957	+1	oltre il 2020	-6

2. Basi demografiche e finanziarie

I Coefficienti di conversione riportati nella Tabella 2 che segue sono determinati tenendo conto delle seguenti basi tecniche:

- *Ipotesi demografica*: Tavola di mortalità A62I (Modello per generazioni elaborato sulla base delle proiezioni dell'ISTAT di mortalità della popolazione italiana), corretta per impegni immediati ed integrata dalla Tabella 1 di correzione delle età di cui al precedente punto 1;
- *Ipotesi finanziaria*: tasso di interesse annuo composto posticipato dell'1%.

Modifica delle basi demografiche e finanziarie

La Compagnia si riserva comunque la facoltà di modificare sia la base demografica (tavola di mortalità) sia la base finanziaria (tasso di interesse annuo precalcolato) secondo le modalità di seguito descritte; la modifica di anche uno solo dei due parametri sopra indicati comporta la variazione dei Coefficienti di conversione in rendita e di conseguenza la variazione dell'ammontare della rendita erogabile al Contraente.

In particolare, in considerazione del fatto che gli scenari demografici sono in continua evoluzione e potrebbero in futuro comportare modifiche alle ipotesi di mortalità adottate, la Compagnia si riserva di apportare le opportune modifiche alle basi demografiche utilizzate al momento della redazione del presente allegato. Si tenga presente come questi adeguamenti verranno effettuati a seguito di una variazione significativa tra le probabilità di sopravvivenza effettive rispetto a quelle ipotizzate con l'adozione della tavola precedentemente in uso, a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dall'osservazione dei portafogli assicurativi.

Le nuove basi demografiche adottate saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente almeno 120 giorni prima della data di decorrenza della variazione e potranno essere applicate solo a partire dal terzo anno successivo a tale decorrenza: in particolare quindi eventuali variazioni della sola base demografica non potranno avere alcun effetto sulle rendite già in erogazione e sulle rendite erogabili entro il terzo anno dalla comunicazione in vigore dei nuovi coefficienti.

Analogamente la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse finanziario solo in occasione di eventuali variazioni disposte in applicazione della attuale normativa di riferimento (Regolamento IVASS n°21 del 28/03/2008) o successive modifiche.

In caso di modifica dei coefficienti di conversione, la Compagnia si impegna a descriverne le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e resta in capo al Contraente la facoltà di avvalersi della possibilità di trasferire la propria posizione

previdenziale individuale presso altra forma pensionistica complementare entro 90 giorni. A seguito di tali modifiche la rendita erogabile subirà una variazione in funzione dei nuovi coefficienti comunicati.

3. Spese

Le spese relative al servizio di erogazione delle rendite, precalcolate nel coefficiente di conversione, sono stabilite nella misura dello 1,25%.

Dall'importo di ciascuna rata di rendita, viene prelevato dalla Compagnia un importo fisso differenziato sulla base della rateazione di pagamento della rendita e stabilito in misura pari a 1 euro per la rata mensile, a 3 euro per la rata trimestrale, a 6 euro per la rata semestrale e 10 euro per la rata annuale.

Nella Tabella 2 che segue si riportano i coefficienti attualmente in vigore, in corrispondenza all'età di accesso alla prestazione e all'anno di nascita del Contraente.

Conversione di capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 2)
Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale

Età di riferimento del Contraente	Rateazione della rendita			
	Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale
50	31,10	30,86	30,74	30,66
51	31,75	31,49	31,37	31,29
52	32,42	32,16	32,03	31,94
53	33,13	32,86	32,72	32,63
54	33,88	33,59	33,45	33,36
55	34,67	34,37	34,22	34,12
56	35,50	35,18	35,02	34,92
57	36,37	36,04	35,88	35,77
58	37,30	36,95	36,78	36,66
59	38,28	37,91	37,73	37,61
60	39,32	38,93	38,74	38,61
61	40,42	40,02	39,81	39,68
62	41,60	41,17	40,95	40,81
63	42,85	42,39	42,17	42,02
64	44,18	43,70	43,46	43,30
65	45,61	45,09	44,83	44,66
66	47,14	46,58	46,31	46,13
67	48,78	48,19	47,90	47,70
68	50,56	49,92	49,61	49,40
69	52,47	51,79	51,45	51,23
70	54,55	53,81	53,44	53,20
71	56,80	55,99	55,60	55,34
72	59,24	58,37	57,94	57,66
73	61,91	60,95	60,48	60,18
74	64,81	63,76	63,25	62,91
75	67,97	66,82	66,26	65,89
76	71,44	70,17	69,56	69,15
77	75,25	73,84	73,16	72,71
78	79,43	77,87	77,11	76,61
79	84,02	82,27	81,43	80,87
80	89,06	87,10	86,15	85,53

Conversione di capitale al termine in rendita certa 5 anni e poi vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 3)
Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale

Età di riferimento del Contraente	Rateazione della rendita			
Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	31,08	30,84	30,72	30,65
51	31,73	31,48	31,35	31,27
52	32,40	32,14	32,01	31,92
53	33,11	32,84	32,70	32,61
54	33,85	33,57	33,43	33,33
55	34,63	34,34	34,19	34,09
56	35,46	35,15	34,99	34,89
57	36,33	36,00	35,84	35,73
58	37,25	36,91	36,74	36,62
59	38,22	37,86	37,68	37,57
60	39,26	38,88	38,69	38,56
61	40,35	39,95	39,75	39,62
62	41,52	41,09	40,88	40,75
63	42,76	42,31	42,09	41,94
64	44,08	43,60	43,36	43,21
65	45,49	44,98	44,73	44,56
66	47,00	46,46	46,19	46,02
67	48,62	48,04	47,76	47,57
68	50,36	49,75	49,44	49,24
69	52,24	51,58	51,26	51,04
70	54,27	53,56	53,21	52,98
71	56,46	55,69	55,32	55,07
72	58,83	58,00	57,60	57,33
73	61,39	60,50	60,06	59,77
74	64,16	63,19	62,72	62,41
75	67,17	66,11	65,60	65,26
76	70,42	69,27	68,71	68,35
77	73,94	72,69	72,08	71,68
78	77,74	76,38	75,72	75,29
79	81,84	80,36	79,64	79,17
80	86,23	84,63	83,85	83,33

Conversione di capitale al termine in rendita certa 10 anni e poi vitalizia rivalutabile su una testa (Tabella 4)
Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale

Età di riferimento del Contraente	Rateazione della rendita			
Anni	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	28,15	27,95	27,85	27,79
51	28,65	28,45	28,34	28,28
52	29,17	28,96	28,85	28,78
53	29,72	29,50	29,39	29,31
54	30,28	30,06	29,94	29,87
55	30,88	30,64	30,52	30,45
56	31,50	31,25	31,13	31,05
57	32,15	31,89	31,77	31,68
58	32,83	32,57	32,43	32,35
59	33,55	33,27	33,13	33,04

60	34,30	34,01	33,87	33,77
61	35,10	34,79	34,64	34,54
62	35,93	35,61	35,46	35,35
63	36,81	36,48	36,31	36,20
64	37,73	37,38	37,21	37,10
65	38,71	38,34	38,16	38,04
66	39,75	39,36	39,17	39,04
67	40,84	40,43	40,23	40,10
68	42,01	41,58	41,36	41,22
69	43,24	42,79	42,56	42,41
70	44,55	44,07	43,83	43,68
71	45,94	45,43	45,18	45,02
72	47,42	46,88	46,62	46,44
73	48,99	48,42	48,13	47,95
74	50,65	50,04	49,74	49,55
75	52,41	51,77	51,45	51,24
76	54,27	53,59	53,25	53,03
77	56,23	55,51	55,15	54,92
78	58,30	57,53	57,15	56,90
79	60,46	59,64	59,24	58,98
80	62,70	61,84	61,42	61,15

**Coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile su seconda testa per alcune figure tipo (Tabella 5)
Rendita annua iniziale per 1.000,00 Euro della posizione individuale**

Età 1° assicurato	Età 2° assicurato	Rateazione della rendita			
		Annua	Semestrale	Trimestrale	Mensile
65	65	38,85	38,47	38,28	38,16
65	60	35,97	35,64	35,48	35,37
70	65	41,33	40,90	40,69	40,55
60	70	37,32	36,97	36,80	36,69

I coefficienti di conversione suddetti, indicati nelle tabelle di cui sopra, anche in rapporto alla diversa rateazione infrannuale della rendita, sono determinati sulla base delle condizioni comunicate all'IVASS, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, tenendo conto della speranza di vita residua del Contraente e di un tasso di attualizzazione fissato nella misura dell'1% (Ipotesi demografica e finanziaria di cui al punto 3). Pertanto la rendita vitalizia è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo dell'1%.